

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2024, n. 19-8379

**Regolamento regionale 7/R/2019, come modificato con regolamento regionale n. 7/R/2021. Autorizzazione, con prescrizioni, stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio "Rupicapra rupicapra" nell'Area del Mottarone (Alpi Pennine), ricadente nel Comprensorio Alpino VCO1**



Seduta N° 445

Adunanza 29 MARZO 2024

Il giorno 29 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 14:05 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

**DGR 19-8379/2024/XI**

**OGGETTO:**

Regolamento regionale 7/R/2019, come modificato con regolamento regionale n. 7/R/2021. Autorizzazione, con prescrizioni, stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio "Rupicapra rupicapra" nell'Area del Mottarone (Alpi Pennine), ricadente nel Comprensorio Alpino VCO1

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", all'articolo 11, in particolare, sancisce che il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante e che, al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale è consentita l'immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;

la legge regionale 5/2018 "*Tutela e gestione faunistico-venatoria*", all'articolo 1, comma 1, attribuisce alla Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 157/1992 ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e del territorio, la competenza di dettare norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale;

al successivo comma 3, dispone che nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati nella normativa stessa, si deve tenere conto anche della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Richiamato che:

all'articolo 5, comma 1, la sopra citata legge regionale dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplini, tra l'altro, (lettera h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

il regolamento regionale 7/R/2019, modificato dal regolamento regionale 7/R/2021, disciplina, in attuazione alla suddetta lettera h), i criteri, le modalità di immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e delle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

tale regolamento regionale, all'articolo 7, comma 1, prevede che la Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta delle Province, della Città Metropolitana o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- il Presidente del Comprensorio Alpino VCO1 con nota del 21 dicembre 2023 (prot. di ricevimento n. 35983 del 28 dicembre 2023), ha presentato richiesta di autorizzazione, nel rispetto dei criteri di cui al suddetto articolo 7, comma 1, all'immissione di fauna selvatica della specie camoscio "*Rupicapra rupicapra*" nell'area del Mottarone (Alpi Pennine), compresa nel territorio del Comprensorio Alpino, allegando lo "Studio di fattibilità per il ripopolamento del camoscio (*Rupicapra rupicapra*) nell'area del Mottarone (Alpi Pennine)" ed il parere di ISPRA (prot. n. 0055895/2023 del 18 ottobre 2023) al progetto di *re-stocking* del camoscio nel Comprensorio Alpino VCO1;

- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha espresso, come da sopra citato prot. n. 0055895/2023 del 18 ottobre 2023, parere favorevole *al progetto di re-stocking del camoscio (Rupicapra rupicapra) nel Comprensorio Alpino VCO1 (Piemonte, Verbano-Cusio-Ossola)*, purché si recepiscano le integrazioni suggerite, tra le quali, al fine di limitare la possibile interazione negativa degli ungulati selvatici con gli individui rilasciati, viene indicata la predisposizione di un piano di controllo del Muflone;

- il Comprensorio Alpino, con nota inviata via PEC in data 4 gennaio 2024, ha chiesto a ISPRA un nuovo parere in merito alle modalità che il Comprensorio intende adottare per la gestione del locale nucleo di Muflone (*Ovis aries*) attraverso il prelievo venatorio;

- l'ISPRA, con nota prot. n. 9974/2024 del 20 febbraio 2024, ha trasmesso al CA VCO1 parere favorevole al progetto di gestione del muflone, purché sia previsto un tasso di prelievo minimo pari al 50% della consistenza accertata, eventualmente incrementabile a seconda delle possibilità operative;

- con PEC del 13 marzo 2024, prot. n. 33/2024, il Comprensorio Alpino VCO1, a completamento della precedente richiesta presentata in data 21 dicembre 2023, ha richiesto al Settore "Conservazione e Gestione della fauna selvatica e acquicoltura", l'autorizzazione all'immissione per ripopolamento di camosci (*Rupicapra Rupicapra*) nell'area del Mottarone.

Dato atto che, come da istruttoria effettuata dal suddetto Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", il progetto di ripopolamento del camoscio nell'area del Mottarone, presentato dal Comprensorio Alpino, è opportunamente motivato nello studio di fattibilità ed è

rispettoso di quanto riportato nel regolamento regionale 7/R/2019, e pertanto, risulta che sussistono le condizioni per autorizzare, per le stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026, con possibilità di proroga per motivate esigenze progettuali su richiesta del medesimo Comprensorio Alpino VCO1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'immissione di fauna selvatica della specie camoscio "*Rupicapra rupicapra*" nel territorio del Comprensorio Alpino VCO1 (Area del Mottarone -Alpi Pennine) subordinata al recepimento delle prescrizioni riportate nei pareri ISPRA, prot. n. 55895/2023 del 18 ottobre 2023 e prot.n. 9974/2024 del 20 febbraio 2024 e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'immissione dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma riportato nel documento "*Studio di fattibilità per il ripopolamento del camoscio (Rupicapra rupicapra) nell'area del Mottarone (Alpi Pennine)*" depositato agli atti del medesimo Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura";

- le immissioni di esemplari di camoscio (*Rupicapra rupicapra*) dovranno provenire da catture eseguite all'interno del territorio regionale;

- le immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale 7/R/2019, come modificato dal regolamento regionale 7/R/2021;

- il CA VCO1 dovrà attuare una drastica riduzione dei nuclei di muflone (*ovis aries*) presenti nell'area interessata dall'immissione attraverso il prelievo venatorio in coerenza con le indicazioni di ISPRA;

- il Comitato di Gestione del CAVCO1 dovrà presentare:

- per la stagione venatoria 2024-2025 un piano di prelievo della specie muflone (*Ovis aries*), in deroga a quanto previsto nell'OGUR vigente, nel quale dovrà essere previsto un tasso di prelievo minimo pari al 50% della consistenza accertata;

- una revisione dell'OGUR, per il quinquennio 2025-2028, che preveda una percentuale di prelievo per la specie muflone (*Ovis aries*) pari almeno al 50% della consistenza accertata;

- una rendicontazione annuale sugli esiti del programma di *re-stocking* del camoscio e degli esiti del piano di prelievo del muflone da trasmettersi anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Attestato altresì che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

*delibera*

di autorizzare, in ottemperanza all'articolo 7, comma 1, del regolamento regionale 7/R/2019, come modificato dal regolamento regionale 7/R/2021, per le stagioni venatorie 2024-2025 e 2025-2026, con possibilità di proroga per motivate esigenze progettuali su richiesta del medesimo Comprensorio Alpino VCO1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'immissione di fauna selvatica della specie

camoscio "*Rupicapra rupicapra*" nel territorio del Comprensorio Alpino VCO1 (Area del Mottarone -Alpi Pennine) subordinata al recepimento delle prescrizioni riportate nei pareri ISPRA, prot. n. 55895/2023 del 18/10/2023 e prot.n. 9974/2024 del 20/02/2024 e delle ulteriori prescrizioni in premessa riportate;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.